



Edizione di venerdì 22 gennaio 2016

REDDITO IMPRESA E IRAP

[L'applicazione ai leasing della disciplina sui superammortamenti](#)

di Fabio Garrini

DICHIARAZIONI

[Dati sanitari: per l'invio c'è tempo fino al 9 febbraio](#)

di Alessandro Bonuzzi

IVA

[Servizi di e-commerce a clienti extra-UE con obbligo di fattura](#)

di Marco Peirolo

PENALE TRIBUTARIO

[L'ultima giurisprudenza sull'omesso versamento IVA](#)

di Luigi Ferrajoli

IVA

[Contratti di appalto per la ristrutturazione di immobili](#)

di Sandro Cerato

BACHECA

[Agricoltura e multiattività](#)

di Euroconference Centro Studi Tributari

REDDITO IMPRESA E IRAP

L'applicazione ai leasing della disciplina sui superammortamenti

di **Fabio Garrini**

Oltre che per i beni in proprietà, per esplicita previsione del c. 91 della L. 2018/15, la disciplina agevolata per gli investimenti, riguarda anche i **beni in leasing**. Vi sono però alcune complicazioni operative alle quali occorre dare una soluzione. In attesa di chiarimenti ufficiali possiamo basarci sulle condivisibili osservazioni proposte dalla circolare 25 del 29 ottobre 2015 emanata da Assilea.

Il costo agevolabile

La formulazione del richiamato c. 91 non aiuta certo a definire le modalità per la deduzione incrementata per gli investimenti effettuati per il tramite di un contatto di locazione finanziaria: la norma stabilisce infatti che **“il costo di acquisizione è maggiorato del 40%”**, ma a ciascuno è chiaro che nel leasing non vi è un costo di acquisizione. È quindi evidente che, a tal riguardo, quando si debba far riferimento all'elemento da incrementare, questo altro non potrà essere se non il costo **sostenuto dal concedente**.

Ciò posto, come tradurre il bonus in concreto? Come osservato da Assilea nel richiamato documento, la maggiorazione (tramite variazione diminutiva extracontabile da beneficiare in dichiarazione) dovrà interessare il canone di competenza, **per la sola componente relativa alla quota capitale**. La conclusione è ineccepibile: come nel caso di acquisto diretto del bene è agevolabile solo l'ammortamento e non anche gli interessi pagati sul finanziamento eventualmente contratto, allo stesso modo **non potrà essere agevolata la componente finanziaria** pagata in dipendenza di un contratto di leasing.

Assilea si preoccupa anche di fornire una utile interpretazione circa la modalità per **scorporare la quota capitale dal canone complessivo**: al riguardo, si osserva, pare ragionevole applicare la consolidata procedura forfettaria prevista dal **DM 24 aprile 1998**, già consentita per determinare la **quota interessi indeducibile ai fini Irap**, o deducibile nei limiti del 30% del Rol ai fini Ires, o ancora per individuare la quota parte del canone riferibile al terreno (sul punto si vedano le CM 8/E/09 e 19/E del 2009).

Il momento in cui risulta effettuato l'investimento

Vi è però un ulteriore aspetto che pare delicato, quello della verifica del **conseguimento dell'investimento nel periodo agevolato**: mentre il bene acquisito in proprietà risulta essere un investimento “istantaneo”, quando si acquisisce un bene utilizzando un leasing, l’investimento viene realizzato tramite un contratto che interessa un certo arco temporale. Occorre quindi valutare quando, per il leasing, si possa effettivamente considerare realizzato l’investimento all’interno della finestra temporale che il c. 91 della L. 208/15 fissa come **periodo agevolabile (15.10.2015 – 31.12.2016)**.

In relazione al leasing, pare possibile prendere a riferimento quanto in passato affermato dall’Agenzia in relazione alle agevolazioni “Tremonti”: per verificare l’applicabilità del bonus rileva la data di **sottoscrizione del verbale di consegna** da parte dell’utilizzatore. Quindi, se il bene viene consegnato, ad esempio, il 13 maggio 2016, saranno oggetto di agevolazione le quote capitale di tutti i canoni che deriveranno da tale contratto, anche quelli di competenza dei periodi d’imposta successivi al 2016.

Sostiene, inoltre, Assilea (andando oltre il testo normativo, ma la conclusione pare ragionevole) che l’agevolazione compete **tanto per il canone** di competenza (come detto, limitatamente alla quota capitale), **quanto per il successivo riscatto** che sarà eventualmente esercitato: nel momento in cui il bene verrà riscattato e iscritto nei conti dell’impresa, questo sarà ammortizzato e, su tali ammortamenti, verrà frutto il bonus (superammortamento).

Durata contrattuale e durata fiscale

Ulteriore osservazione riguarda il caso di **durata del contratto inferiore alla durata minima fiscale** (metà del periodo di ammortamento fiscale): in tale caso comunque il contratto non contravviene alle regole fiscali (a seguito della modifica che venne opera dall’art. 4-bis del DL 16/12), ma la deduzione del canone dovrà essere **riparametrata sulla base delle durata fiscale**.

Si consideri il seguente esempio. Periodo di ammortamento fiscale: 4 anni; durata fiscale minima del contratto: 2 anni; durata effettiva del contratto: 1 anno. Attraverso variazioni in aumento e, successivamente, in diminuzione, la deduzione deve essere spalmata su due anni.

In relazione a tale evenienza, anche la maggiorazione del 40% dovrà essere computata sul medesimo arco temporale. In particolare, **il maggior valore imputato ai canoni sarà deducibile lungo la durata “fiscale” del contratto di leasing** (metà del periodo di ammortamento del bene); riproponendo l’esempio precedente, la maggiorazione andrà computata facendo riferimento al periodo di due anni.

Nel caso di durata contrattuale maggiore della durata fiscale, il maggior valore imputabile ai canoni va ripartito lungo la durata contrattuale.

Dismissione

Come per i beni in proprietà, la cessione del bene non comporta alcuna revoca dell'agevolazione ma, eventualmente, se il bene non risulta ancora completamente ammortizzato, si perde il diritto a fruire del bonus sul residuo, allo stesso modo **non vi sono conseguenze se il contribuente cede il contratto di leasing** prima del termine di questo, ovvero il bene oggetto del contratto sia **ceduto dopo il riscatto**.

Analogamente al calcolo della plusvalenza o della minusvalenza, dove non vi sono effetti derivanti dall'agevolazione (ossia plus e minus saranno calcolate come se l'agevolazione non fosse esistita, visto che questa opera a livello extra contabile), **nessun effetto si avrà anche sul calcolo della sopravvenienza attiva** derivante dalla cessione del contratto di leasing che seguirà le **consuete regole dell'art. 88 TUIR**.

DICHIARAZIONI

Dati sanitari: per l'invio c'è tempo fino al 9 febbraio

di Alessandro Bonuzzi

Prorogata al prossimo **9 febbraio** la scadenza per l'invio al Sistema Tessera Sanitaria dei **dati sanitari** relativi al 2015 per la predisposizione del 730/2016 precompilato. Il rinvio **non avrà alcun impatto** sui contribuenti.

Lo ha reso noto l'Agenzia delle entrate con un **comunicato stampa** di ieri pubblicato sul proprio sito internet.

Quindi, i soggetti tenuti alla trasmissione dei dati relativi alle spese sanitarie e ai rimborsi effettuati nel 2015 per le prestazioni non erogate o parzialmente erogate avranno **qualche giorno in più** per eseguire l'adempimento (fissato in origine al 1 febbraio 2016).

Il differimento va incontro alle esigenze rappresentate dagli Ordini professionali e dalle associazioni di categoria, anche in considerazione della novità dell'obbligo comunicativo.

Nonostante la trasmissione delle spese mediche sostenute nel 2015 sia strettamente legata alla predisposizione del 730/2016 precompilato, l'Agenzia assicura che la relativa proroga **non avrà alcun effetto sul calendario della campagna dichiarativa in arrivo**.

Slitta, invece, al **9 marzo 2016** il termine entro il quale i contribuenti potranno comunicare all'Agenzia delle entrate il proprio rifiuto all'utilizzo dei dati sanitari ai fini dell'elaborazione del modello precompilato. L'**opposizione** potrà essere fatta:

- direttamente all'Agenzia delle entrate fino al 31 gennaio 2016;
- accedendo all'area autenticata del sito web del Sistema Tessera Sanitaria (www.sistemats.it) dal 10 febbraio al 9 marzo 2016.

Si ricorda che sono obbligati alla trasmissione dei dati delle prestazioni erogate:

- le ASL;
- le aziende ospedaliere;
- gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
- i policlinici universitari;
- le farmacie pubbliche e private;
- i presidi di specialistica ambulatoriale e strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa;
- gli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari;

- gli iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri.

Rimane ancora da sciogliere il nodo legato all'applicabilità delle **sanzioni**. A riguardo, il comma 5-*bis*, dell'articolo 3, D.Lgs. 175/2014, inserito dal D.Lgs. 158/2015, dispone che

- nel caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati relativi alle prestazioni erogate, si applica la sanzione di 100 euro per ogni comunicazione, con un massimo di 50.000 euro;
- nei casi di errata comunicazione dei dati la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro i 5 giorni successivi alla scadenza, ovvero, in caso di segnalazione da parte dell'Agenzia delle entrate, entro i 5 successivi alla segnalazione stessa;
- se la comunicazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza prevista, la sanzione è ridotta a un terzo con un massimo di 20.000 euro.

Tale regime sanzionatorio, in origine, sarebbe dovuto entrare in vigore soltanto dal 1° gennaio 2017, rendendo di fatto non sanzionabile la prima trasmissione dei dati sanitari relativi al 2015. Tuttavia, la Legge di Stabilità 2016 ha anticipato la data di entrata in vigore del nuovo regime al 1° gennaio 2016 andando a colpire anche la trasmissione in scadenza.

Peraltro, la stessa Legge di Stabilità ha introdotto nell'articolo 3 D.Lgs. 175/2014 il nuovo comma 5-*ter*, secondo cui, nei casi di **ritardo lieve** o di **errata** trasmissione dei dati, se l'errore non determina un'indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata, non vi è comunque **alcuna sanzione**.

In tal senso, urgono chiarimenti sul significato da attribuire alla formulazione **"lieve tardività"** utilizzata dalla norma che ricorda tanto quella di **"lieve inadempimento"** utilizzata in materia di rateazioni e che tollera un ritardo di **non oltre 7 giorni**.

IVA

Servizi di e-commerce a clienti extra-UE con obbligo di fattura

di Marco Peirolo

Come evidenziato in un [precedente intervento](#), per i servizi di *e-commerce* territorialmente rilevanti in Italia, la fattura resta obbligatoria solo nei rapporti “B2B”. L’art. 22, comma 1, n. 6-ter), del D.P.R. n. 633/1972 prevede, infatti, che l’emissione della fattura non è obbligatoria, ove non richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione, per le prestazioni di servizi elettronici rese a committenti che agiscono al di fuori dell’esercizio d’impresa, arte o professione.

Allo stesso modo, per effetto del D.M. 27 ottobre 2015, è stato rilevato che le prestazioni in questione, rese nell’ambito dei rapporti “B2C”, sono esonerate anche dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante il rilascio dello scontrino o della ricevuta fiscale.

È importante sottolineare che l’esclusione da fattura e da scontrino/ricevuta fiscale si riferisce alle sole operazioni territorialmente rilevanti in Italia, vale a dire a quelle che hanno, come destinatario, un cliente:

- domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all'estero;
- che agisce al di fuori dell’esercizio d’impresa, arte o professione.

Sul punto, **le disposizioni che prevedono l’esonero non fanno specifico riferimento al luogo impositivo dell’operazione**. In particolare, l’art. 22, comma 1, n. 6-ter, del D.P.R. n. 633/1972 dispone che la fattura non è obbligatoria “per le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di teleradiodiffusione e di servizi elettronici resi a committenti che agiscono al di fuori dell’esercizio d’impresa, arte o professione” e, alla stessa maniera, l’art. 1 del D.M. 27 ottobre 2015 esclude il rilascio di scontrino/ricevuta fiscale per le “prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di teleradiodiffusione e di servizi elettronici resi a committenti che agiscono al di fuori dell’esercizio d’impresa, arte o professione”.

Di qui il dubbio se l’esonero (nella specie, dell’obbligo di emissione della fattura) sia applicabile anche ai **servizi di e-commerce resi a clienti non residenti che agiscono in veste di “privati consumatori”**.

A ben vedere, l’incertezza si pone per le prestazioni fornite a **clienti extra-UE**, per le quali la normativa nazionale prevede l’emissione della fattura da parte del fornitore italiano.

L’art. 21, comma 6-bis, lett. b), del D.P.R. n. 633/1972 dispone, infatti, che la fattura deve essere emessa per le “cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano effettuate fuori

dell'Unione europea" e, dato che i servizi di e-commerce assumono rilevanza nel Paese di domicilio o di residenza del cliente, la norma in esame impone la fattura quando i clienti sono extra-UE.

A favore di questa soluzione possono richiamarsi le Relazioni illustrate agli schemi del DLgs. n. 42/2015 e del D.M. 27 ottobre 2015.

In particolare, nella prima viene messo in luce che l'art. 22 del D.P.R. n. 633/1972 è stato "modificato per tener conto dell'osservazione di cui al punto b) espressa dalla VI Commissione Finanze della Camera dei deputati. Infatti, da tale Commissione si rimetteva al Governo di valutare l'opportunità di consentire, in via opzionale, di applicare il regime speciale in esame anche alle imprese di telecomunicazione residenti in Italia per le prestazioni rese nei confronti di consumatori italiani, permettendo in tal modo alle predette imprese di essere completamente dispensate dagli adempimenti concernenti la certificazione e la liquidazione dell'IVA.

Si rileva, al riguardo, che la direttiva di recepimento non consente tale estensione; ciò è confermato espressamente, sul piano normativo, dall'articolo 57-quater del regolamento (UE) n. 282/2011 del Consiglio del 15 marzo 2011, come sostituito dall'articolo 1 del regolamento (UE) n. 967/2012 del Consiglio del 9 ottobre 2012. Tuttavia, al fine di non discriminare le imprese stabilite in Italia ai fini dell'esenzione dai relativi adempimenti, si è ritenuto comunque opportuno modificare l'articolo 22 del d.P.R. n. 633/1972 per includere le prestazioni di telecomunicazione, teleradiodiffusione e di servizi elettronici rese a consumatori finali fra le fattispecie per le quali non è obbligatoria l'emissione della fattura se non è richiesta dal cliente al momento dell'effettuazione della prestazione".

Anche nella Relazione allo schema del D.M. 27 ottobre 2015 è stato evidenziato che, "per evitare disparità di trattamento, l'esonero [dall'obbligo di rilascio dello scontrino/ricevuta fiscale] è formulato in termini generali in modo da ricoprendere tutte le prestazioni in questione rese a clienti privati domiciliati o residenti nel territorio dello Stato a prescindere dal luogo di stabilimento del fornitore e dalla circostanza che quest'ultimo abbia o meno aderito ad uno dei regimi speciali MOSS".

Pare, quindi, evidente che la *ratio* delle previsioni di esonero è quella di escludere l'obbligo di fattura e di scontrino/ricevuta fiscale per le sole **prestazioni territorialmente rilevanti in Italia** e non anche per quelle effettuate al di fuori dell'Unione europea, cioè nei confronti di consumatori finali extra-UE, per le quali la fattura va emessa ai sensi dell'art. 21, comma 6-bis, lett. b), del decreto IVA.

Nulla quaestio quando il destinatario del servizio è stabilito in altro Paese UE, siccome la lett. a) del citato comma 6-bis dell'art. 21 limita l'obbligo di fatturazione alle operazioni "B2B", con reverse charge da parte del cliente non residente. In questa ipotesi (cliente "consumer" UE), la fattura non è richiesta a prescindere dall'adesione al MOSS del fornitore italiano.

PENALE TRIBUTARIO

L'ultima giurisprudenza sull'omesso versamento IVA

di Luigi Ferrajoli

L'innalzamento delle soglie di punibilità dei reati tributari rappresenta, com'è noto, una delle più importanti novità del sistema sanzionatorio penale disciplinato dal D.Lgs. 74/2000. Tra i reati oggetto di tale modifica figura anche la fattispecie di **omesso versamento dell'Iva** che, appare doveroso ricordare, nella previgente versione si realizzava nel momento in cui l'ammontare dovuto e non versato avesse superato i **€ 50.000** per ciascun periodo d'imposta.

In seguito all'entrata in vigore del D.Lgs. 158/15 avvenuta il 22.10.2015, il Legislatore, nell'obiettivo di colpire le condotte che fossero particolarmente lesive degli interessi erariali, ha deciso di **ridurre notevolmente l'area di rilevanza penale** per tutte quelle condotte che non manifestino una certa gravità.

Per quanto riguarda il reato di omesso versamento dell'Iva, la soglia oltre la quale la condotta diviene penalmente rilevante è stata elevata a **€ 250.000**, con l'inevitabile conseguenza di notevoli ricadute sui procedimenti ancora in corso.

Com'era prevedibile, con **l'ampliamento delle condotte irrilevanti sotto il profilo penale** e l'applicazione del **principio del favor rei**, sono state pronunciate le prime sentenze assolutorie in tutti quei processi pendenti relativi a omessi versamenti, con una soglia inferiore a quella di nuova introduzione.

Le sentenze n. 46525 e n. 49586 emanate dalla Corte di Cassazione e pubblicate rispettivamente in data 24.11.2015 e 16.12.2015, rappresentano la più recente espressione del recepimento delle nuove disposizioni.

In entrambi i giudizi, la Suprema Corte è stata chiamata a decidere sulla presunta violazione dell'art. 10-ter del D.Lgs 74/2000 che punisce con la **reclusione da sei mesi a due anni** chiunque ometta di versare, entro il termine previsto per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo, l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a **€ 250.000 per ciascun periodo d'imposta**.

In particolare, con la sent. n. 46525/2015 la Corte di Cassazione ha avuto modo di offrire interessanti spunti di riflessione circa **l'impatto processuale** che la novella legislativa è in grado di spiegare sui procedimenti in attesa di definizione.

Nel caso in esame, la Corte, una volta rilevato che l'ammontare per il quale il versamento è stato omesso risultava inferiore a quello previsto successivamente all'entrata dei nuovi

parametri di riferimento, ha annullato senza rinvio la sentenza gravata per **sopravvenuta insussistenza del fatto**.

A tal uopo, merita di essere evidenziata quella parte di decisione in cui i giudici hanno motivato la scelta della suddetta formula assolutoria, precisando che la formulazione “perché il fatto non è previsto più come reato” debba essere adottata allorquando *“il fatto non corrisponda ad una fattispecie incriminatrice in ragione o di un'assenza di previsione normativa o di una successiva abrogazione della norma o di intervenuta dichiarazione d'incostituzionalità”*. Nel caso di specie, invece, ci si è trovati di fronte **all'assenza di un elemento costitutivo del reato** e, dunque, tra le ipotesi in cui “il fatto non sussiste”.

Con la sentenza n. 49586/2015 **la Suprema Corte ha confermato il proprio orientamento interpretativo**.

La vicenda, in questo caso, trae origine dall’impugnazione proposta da parte del Pubblico Ministero avverso la decisione in cui il Giudice per le indagini preliminari aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputato per il reato di omesso versamento dell’IVA, perché il fatto non sussiste. A dire dell’accusa, il provvedimento sarebbe stato viziato sia da abnormità, poiché emesso dopo l’opposizione al decreto penale di condanna da parte dell’imputato, sia da erroneità per aver ritenuto applicabile al caso di specie la **sentenza n. 80/2014 Cort. Cost.** con cui la Corte aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 10-ter D.Lgs. 74/2000 nella parte in cui, con riferimento ai fatti commessi fino al 17.09.2011, puniva l’omesso versamento dell’imposta sul valore aggiunto per importi non superiori ad € 103.291,38 per ciascun periodo d’imposta.

I giudici di Cassazione, pur ritenendo legittime le argomentazioni addotte dalla Pubblica Accusa circa l’abnormità del provvedimento e l’inapplicabilità al caso di specie della sentenza della Corte Costituzionale, hanno evidenziando che *“nelle more del presente giudizio, il D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10 ter è stato modificato dal D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, art. 8, comma 1, in vigore dal 22/10/2015, il quale ha elevato la soglia di punibilità ad Euro duecentocinquantamila per ciascun periodo d’imposta”*.

La Corte ha quindi concluso sostenendo che *“la nuova formulazione della norma che si assume violata, più favorevole al reo, deve trovare pertanto applicazione nella fattispecie in esame, con la conseguenza che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste”*.

http://www.euroconference.it/centro_studi_tributari/la_riforma_dei_reati_fiscali

IVA

Contratti di appalto per la ristrutturazione di immobili

di Sandro Cerato

Il **trattamento ai fini Iva dei fabbricati oggetto di interventi di recupero** costituisce da sempre, come del resto tutto il settore edile, un aspetto critico dell'applicazione dell'Iva sulle relative operazioni. L'obiettivo del presente intervento è di focalizzare l'attenzione sulla corretta applicazione delle aliquote Iva in relazione ai **contratti di appalto per l'esecuzione degli interventi di recupero**.

A riguardo, è opportuno ricordare che ai sensi del numero 127-quaterdecies), Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72, è prevista **l'applicazione dell'aliquota agevolata del 10%** ai contratti di appalto relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di cui all'art. 3, lett. c), d) ed f), del DPR 380/2001. Si tratta, pertanto, dei seguenti interventi: restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica. In merito all'ambito applicativo della disposizione in esame, è bene precisare quanto segue:

- **l'aliquota ridotta del 10% è accordata indipendentemente dalla natura dell'immobile oggetto dell'intervento**, che può quindi essere sia abitativo che strumentale, e a prescindere dalle opere oggetto dell'intervento, in quanto riconducibili unitariamente al contratto di appalto;
- la C.M. 16.2.2007, n. 11/E, ha precisato che rientrano nell'ambito applicativo degli interventi di ristrutturazione, ai quali si rende quindi applicabile oggettivamente l'aliquota Iva del 10%, quelli consistenti nella **demolizione dell'immobile e ricostruzione del medesimo con la stessa volumetria e sagoma** (a partire dal 21 agosto 2013 è sufficiente che sia rispettata la stessa volumetria e non anche la sagoma affinché l'intervento sia comunque di ristrutturazione).

Relativamente all'applicazione "oggettiva" della disposizione di cui al n. 127-quaterdecies), e quindi indistintamente sia agli **immobili di natura abitativa, sia a quelli strumentali**, discende un'importante conseguenza: laddove l'intervento sia eseguito su **un immobile abitativo, ed il committente possegga i requisiti "prima casa", non è possibile applicare l'aliquota ridotta del 4%, bensì si rende applicabile quella del 10%**.

A conferma di quanto esposto, si segnala, infatti, che l'aliquota ridotta del 4% si rende applicabile, a norma del n. 39), Tabella A, parte II, allegata al DPR 633/72, ai **contratti di appalto relativi alla costruzione del fabbricato per il quale il committente possiede i requisiti "prima casa"**. La locuzione "costruzione" sta a significare che l'ambito operativo dell'aliquota del 4% è limitata ai soli interventi di cui alla lett. e) dell'art. 3 del DPR 380/2001, restando di conseguenza esclusi gli altri interventi, tra cui quelli di ristrutturazione, restauro e risanamento

conservativo. In altre parole, **l'aliquota agevolata del 10% è di carattere oggettivo**, e pertanto “elimina” qualsiasi agevolazione connessa alle qualità soggettive del committente, tra le quali quelle legate all'agevolazione prima casa. D'altro canto, per gli immobili strumentali, per i quali normalmente **l'aliquota applicabile è quella ordinaria del 22%**, la disposizione in parola appare vantaggiosa.

BACHECA

Agricoltura e multiattività di Euroconference Centro Studi Tributari

Al contrario di quello che si potrebbe pensare, il mondo agricolo comprende al suo interno una vasta gamma di attività che acquisiscono il diritto di farne parte per il fatto di essere svolte in connessione con una delle cosiddette attività agricole principali (coltivazione del fondo, allevamento di animali e silvicoltura). [Il seminario](#) che proponiamo, da un lato, fornisce un inquadramento generale di quelle che sono le norme civilistiche e fiscali che regolano la materia, dall'altro, prevede un focus sulle principali fattispecie di attività agricole per connessione. L'offerta, pertanto, è diretta a una vasta gamma di professionisti, anche a coloro che approcciano il modo agricolo per la prima volta.

PROGRAMMA

Inquadramento civilistico

Imposizione diretta

Imposta sul valore aggiunto

Agricoltura e multiattività. Le attività connesse

L'applicazione del contratto di rete per lo sviluppo della multiattività

SEDI E DATE

ANCONA – 24 marzo 2016

AVELLINO – 02 marzo 2016

BELLUNO – 16 marzo 2016

BOLZANO – 17 marzo 2016

CATANIA – 11 marzo 2016

CUNEO – 17 febbraio 2016

FIRENZE – 09 marzo 2016

GORIZIA – 23 febbraio 2016

MATERA – 01 marzo 2016

PESARO – 11 febbraio 2016

ROMA – 03 marzo 2016

SIENA – 08 marzo 2016

SONDRIO – 16 febbraio 2016

TRENTO – 25 febbraio 2016

TREVISO – 24 febbraio 2016

UDINE – 15 marzo 2016

VERCELLI – 18 febbraio 2016

VITERBO – 4 marzo 2016

CORPO DOCENTE

Massimo Bagnoli

Francesco Preziosi

Alberto Rocchi

Luigi Scappini